

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO _____

tra

il Comune di Rovereto e _____

Art. 1 – FINALITÀ

Con la presente convenzione il Comune di Rovereto, nel quadro delle iniziative e degli interventi volti a favorire l'accesso alla pratica sportiva e la più ampia diffusione dello sport, intende sostenere e sviluppare lo svolgimento delle attività sportive, presso il campo sportivo _____, situato in _____ di seguito denominato "impianto sportivo".

Il Comune di Rovereto, di seguito denominato "Comune", considera opportuno ed economicamente vantaggioso, oltretutto efficace ed efficiente, realizzare una gestione partecipata dell'impianto, affidando l'espletamento delle prestazioni indispensabili per garantire la fruizione del campo sportivo sopra menzionato, a _____, con sede a Rovereto in _____ - p.iva _____, di seguito denominata "associazione affidataria".

La gestione partecipata dell'impianto ha come obiettivo specifico quello di favorire la realizzazione dell'attività formativa di base, amatoriale e agonistica legata alla disciplina del _____ promossa da _____, con particolare riferimento alla promozione dello sport tra i più giovani.

Art. 2 – OGGETTO

Tenuto conto di quanto disposto al precedente art.1, il Comune assegna all'associazione affidataria la gestione del servizio di apertura, chiusura, custodia, vigilanza e pulizia degli impianti e annessi servizi ed attrezzature con particolare cura per l'igiene nei servizi igienici, spogliatoi e docce ove presenti dell'impianto sportivo _____ così articolato (a scelta il campo a cui la convenzione fa riferimento come di seguito descritto):

campi sportivi presso il Centro sportivo Fucine, sito in via Leonardo da Vinci, n. 60:

n. 1 campo sintetico; n. 1 campo in erba; n. 4 spogliatoi per giocatori; n. 2 spogliatoi per arbitri situati a piano terra lato sud della palazzina servizi; n. 3 locali magazzino situati al piano terra lato ovest della palazzina servizi; n. 1 locale per segreteria e sala riunioni con servizi igienici e scale e corridoio di accesso; n. 1 locale area ristoro con i relativi servizi igienici e terrazzo, situati al primo piano, lato sud e ovest della palazzina servizi. L'area ristoro, identificata catastalmente dal sub. 4 della p.ed. 852 C.C. Sacco, deve essere utilizzata esclusivamente quale spazio a completamento delle attività dell'associazione affidataria al servizio dei propri tesserati secondo l'uso dei circoli sportivi; nessun altro utilizzo è consentito se non previa eventuale specifica autorizzazione da parte del Comune di Rovereto.

Sono invece in cogestione tra l'associazione affidataria e il Comune tramite Società Multiservizi Rovereto (SMR) i seguenti spazi: n.1 infermeria con i relativi servizi igienici e con annesso il defibrillatore (DAE), nonché i corridoi lato palestra, situati al piano terra.

La gestione dei rimanenti spazi del centro sportivo (palestra con relativi spogliatoi e locali di servizio situati al piano terra, atrio di ingresso con i servizi igienici per il pubblico della palestra e terrazzo lato est, situati al primo piano) rimane in carico al Comune tramite Società Multiservizi Rovereto (SMR).

campo sportivo di Noriglio, sito in via Achille Romani: n.1 campo in erba con illuminazione, n. 1 palazzina con 6 spogliatoi e con annessi servizi igienici, n. 2 servizi igienici per il pubblico, n. 1 magazzino, n. 2 locali infermeria e n. 1 struttura in legno zona ristoro.

campo sportivo Vigagni, sito in Via Tagliamento: n. 1 campo in erba, n. 1 campo ridotto sintetico, n. 1 palazzina con 4 spogliatoi per gli atleti con annessi servizi igienici, n. 2 spogliatoi per gli arbitri con annessi

servizi igienici, n. 1 area ristoro con annessi servizi igienici, n. 1 magazzino, n. 1 locale multiuso, n. 1 infermeria e n.1 gradinata per il pubblico.

campo sportivo sito in Via Benacense: n.1 campo da gioco in erba artificiale e n.1 palazzina servizi con spogliatoi e servizi igienici, locali di segreteria e magazzini.

Art. 3 – DURATA

La durata della presente convenzione è di cinque anni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, con facoltà del *Comune* di procedere alla proroga del contratto per ulteriori due (2) anni, mediante scambio di corrispondenza ed in base a motivata valutazione rispetto all'ottimale andamento della gestione e alla fattiva collaborazione da parte dell'*associazione affidataria*.

La convenzione potrà essere revocata dal *Comune* in qualsiasi momento, previo contraddittorio con l'*associazione affidataria* e con effetto immediato per motivi di pubblico interesse o nel caso di gravi deficienze nella gestione dell'impianto sportivo. Ciò vale anche in caso di scioglimento dell'*associazione affidataria* o rinuncia della stessa al proseguimento dell'espletamento del servizio in questione per sopraggiunte difficoltà operative e/o finanziarie, da comunicare almeno 120 giorni prima.

In tutti i casi l'impianto sportivo, con servizi e pertinenze nonché attrezzature annessi ad esso, saranno riconsegnati al *Comune* nello stato di manutenzione nel quale sono stati affidati, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 4 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO, CONCESSIONE E PAGAMENTO DELL'USO DELLA STRUTTURA

Il servizio oggetto della presente convenzione viene svolto negli orari di utilizzo dell'impianto.

L'impianto sportivo è fruibile di norma dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle 22.30 per lo svolgimento di attività sportive.

L'*associazione affidataria*, in quanto utilizzatrice dell'impianto per lo svolgimento dell'attività sportiva in via prevalente ivi prevista, dispone della concessione d'uso dell'impianto sportivo negli orari di utilizzo previsti nel presente articolo.

L'importo del corrispettivo dovuto per la concessione d'uso dell'impianto, determinato sulla base delle tariffe orarie d'uso in vigore, verrà calcolato tenendo conto dell'effettivo utilizzo comunicato dall'*associazione affidataria* all'Ufficio Sport entro il 31 luglio di ogni anno per quanto riguarda gli usi prolungati (allenamenti, corsi, ecc.) e periodicamente per gli utilizzi non ordinari (partite, tornei, campus estivi, ecc.).

L'*associazione affidataria* è tenuta comunque a garantire fasce orarie di utilizzo dell'impianto sportivo da parte di soggetti terzi, che andranno concordate con il *Comune* entro il 31 agosto di ogni anno, compatibilmente con la programmazione delle proprie attività. Il *Comune* può valutare, d'intesa con l'*associazione affidataria*, di concedere l'utilizzo dei campi da gioco a soggetti terzi senza l'uso degli spogliatoi.

L'utilizzo dell'*impianto sportivo* da parte di soggetti terzi è comunque subordinato alla concessione rilasciata dal *Comune*, previa presentazione di formale domanda all'Ufficio Sport, che rilascerà a sua discrezione, l'eventuale concessione temporanea d'uso dell'*impianto sportivo* ad altri soggetti. Sarà cura del *Comune* comunicare tempestivamente all'*associazione affidataria* le concessioni temporanee rilasciate ad altri soggetti richiedenti.

Il *Comune* declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare a persone (atleti e spettatori) nel corso di manifestazioni, gare ed allenamenti all'interno dell'impianto in occasione dell'utilizzo dello stesso da parte dell'*associazione affidataria*, in qualità di concessionaria.

L'*associazione affidataria*, in qualità di concessionaria dell'impianto, è ritenuta altresì responsabile in solido di eventuali danni agli impianti ed alle attrezzature, da chiunque prodotti, nel corso delle varie manifestazioni e comunque in occasione dell'utilizzo dell'impianto sportivo.

Durante l'utilizzo della dell'impianto sportivo atleti, allenatori e dirigenti dovranno tenere un comportamento civile e corretto.

L'accesso all'impianto sportivo è consentito solo in presenza di un responsabile maggiorenne dell'associazione concessionaria.

La concessione d'uso dell'impianto potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale, previo contraddittorio con l'associazione concessionaria, anche valutando

l'eventuale comportamento non civile e non corretto da parte di atleti, allenatori e dirigenti durante l'utilizzo dell'impianto sportivo.

Art. 5 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA

L'associazione affidataria, indipendentemente dalla propria specificità, struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla propria dimensione, è soggetta all'applicazione del D.Lgs 36/21 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", nonché del D.Lgs. 81/08 "Norme relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e quindi sottoposta all'individuazione e valutazione dei rischi connessi ai processi di supporto all'attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiali, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali, attrezzature e impianti sportivi, etc.) negli specifici luoghi di lavoro e/o altri luoghi di svolgimento delle attività.

Se l'associazione affidataria si avvale di lavoratori come definiti dal D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 25 del succitato D.Lgs 36/21, rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008, pertanto è soggetta all'adempimento dei relativi obblighi, tra i quali l'individuazione da parte del datore di lavoro del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la redazione del documento di valutazione dei rischi, la formazione dei lavoratori e l'individuazione e la formazione degli addetti alla prevenzione incendi e degli addetti al primo soccorso.

Ai sensi del D.M. Interno 18.03.1996 integrato dal D.M. 6.6.2005 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" spetta al proprietario dell'impianto sportivo garantire al gestore dello stesso (nel caso in cui si tratta di figure giuridiche diverse) la tracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli annessi impianti (es. agibilità, dichiarazione di conformità degli impianti, denunce e verifica degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, ecc.). Tale documentazione deve essere inoltre resa disponibile in fase di audit iniziale e periodico della sicurezza da parte del gestore.

L'associazione affidataria è tenuta a:

a) provvedere al funzionamento dell'impianto sportivo in particolare assicurando:

- l'apertura, chiusura, custodia e vigilanza durante gli utilizzi dell'impianto sportivo;
- la pulizia ad ogni giornata di utilizzo dell'impianto sportivo inclusi gli spogliatoi, i servizi igienici (compresa la fornitura di carta igienica e detersivi), i corridoi, gli spazi per il pubblico, i cortili d'accesso, i campi, le sedi di segreteria, magazzini e infermeria, ove presenti;
- la segnatura del campo, compresa la fornitura del colore, ove richiesta;
- l'adeguato ancoraggio al terreno delle porte mobili da calcio/rugby, in modo da evitare pericolosi ribaltamenti;
- l'imbiancatura degli spogliatoi una volta all'anno compresa la fornitura del colore;

b) verificare conseguentemente e attentamente l'applicazione della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro: documento valutazione dei rischi e piani di evacuazione e in via generale l'accesso e la fruizione in sicurezza dell'impianto;

c) segnalare con la massima sollecitudine all'Ufficio Sport del Comune ogni rottura o cattivo funzionamento delle attrezzature, nonché qualsiasi eventuale condizione di rischio per gli utenti e i fruitori a qualsiasi titolo dell'impianto che dovesse verificarsi durante l'esercizio dello stesso;

d) provvedere alla stipula, con primaria compagnia assicuratrice e per l'intera durata dell'affidamento, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente affidamento, per un massimale minimo pari ad € 1.000.000,00 (€ un milione/00), per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'impianto sportivo, ai dipendenti e collaboratori del Comune e dell'associazione affidataria nonché a terzi con riferimento ai prodotti e servizi erogati;

e) consentire la redazione e l'aggiornamento dei registri di manutenzione e controllo degli impianti (controlli periodici sulla sicurezza e sulla funzionalità e manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza e antincendio), nei casi in cui è presente il certificato prevenzione incendi (CPI), interventi a cura delle aziende affidatarie del servizio da parte del Comune;

f) assicurare la presenza costante di almeno una persona durante l'apertura dell'impianto;

g) informare gli addetti preposti all'impianto per poter mettere correttamente in pratica quanto previsto dagli appositi piani di gestione dell'emergenza relativi alle singole strutture;

h) verificare, prima dell'apertura dell'impianto agli atleti, il regolare funzionamento del defibrillatore semiautomatico (DAE), di cui l'*impianto sportivo* è provvisto, nonché garantire la presenza di personale formato per l'uso del DAE;

i) effettuare la pulizia dei locali, di cui punto a), nel pieno rispetto della L. 25 gennaio 1994 n. 82 e s. m. e i. recante ad oggetto: "*Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione*" e del relativo regolamento di attuazione D.M. 7 luglio 1997 n. 274 e ss.mm.ii, in modo da garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo dell'*impianto sportivo*, sia dal punto di vista igienico-sanitario che della sicurezza;

l) aprire posizione per i rifiuti presso il gestore Dolomiti Energia SpA e conseguentemente pagarne la relativa tariffa. Egualmente è responsabile delle successive comunicazioni di variazione /chiusura della medesima per il citato impianto sportivo.

Allo scadere della convenzione, l'impianto, come pure le opere ad esso annesse, saranno riconsegnate al *Comune* in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso.

Art. 6 - OBBLIGHI ED ONERI DEL COMUNE

Il *Comune* si accolla direttamente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riscaldamento, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresa la gestione degli impianti tecnologici, antintrusione, antincendio e di sollevamento di impianti fognari e ascensori, ove presenti.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ

L'*associazione affidataria*, con la firma della presente convenzione, esonera espressamente il *Comune* da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti concessi e per eventuali danni diretti e/o indiretti per fatto, omissione e/o colpa di utenti delle strutture e/o di terzi in genere e/o per eventuali vizi dell'immobile, anche se sopravvenuti e comunque non occulti salvo quanto previsto dalla legislazione vigente relativamente alle responsabilità proprie dell'ente proprietario.

L'*associazione affidataria* è altresì impegnata ad adottare tutte le azioni e i comportamenti atti a garantire il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di scarichi in fognatura, in acqua e nel suolo e di emissioni in atmosfera, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento, non rendendosi comunque responsabile per eventuali vizi o difetti presenti negli impianti tecnologici. Ogni violazione alla presente disposizione comporterà l'obbligo del rimborso al *Comune* di ogni e qualsiasi onere sostenuto in dipendenza delle violazioni stesse e, fatta salva l'azione penale e civile di rivalsa, comporterà la facoltà del *Comune* di recedere dalla presente convenzione, previa instaurazione del contraddittorio con l'*associazione affidataria*.

Art. 8 - COMPENSO

Il compenso annuale spettante all'*associazione affidataria* per la durata della convenzione è stabilito in € _____ (IVA inclusa) da liquidare in rate trimestrali posticipate dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, pagabili entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stesse.

Detto incarico deve svolgersi secondo le disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, che prevede che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI

L'*associazione affidataria* garantisce il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali e il rispetto del diritto alla riservatezza, alla tutela dell'identità personale e alla protezione dei dati personali degli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Il *Comune* e l'*associazione affidataria* sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE n. 2016/679; D.Lgs. n. 196/2003).

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, l'*associazione affidataria* è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito delle attività svolte per la gestione dell'impianto sportivo. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal Titolare del trattamento (*Comune di Rovereto*), che verrà allegato, quale parte integrante, del contratto da stipularsi tra *Comune di Rovereto* e l'*associazione affidataria*.

L'*associazione affidataria* si impegna a comunicare al Comune i dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, qualora ciò si rendesse necessario ai fini delle attività di controllo esercitate dal Comune stesso.

Art. 10 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento sono a carico dell'*associazione affidataria*.

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si richiamano, per analogia, le disposizioni del Codice Civile. Per ogni controversia si riconosce l'autorità del foro competente per territorio.